

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Testo base C. 4534 Governo, approvato dal Senato, C. 1720 Giulietti e C. 1918 Maran (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	26
Sull'ordine dei lavori	26
Modalità di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. C. 5210 Governo e C. 5531 Vassallo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	28
Adeguamento alla media europea degli stipendi, emolumenti, indennità degli eletti negli organi di rappresentanza nazionale e locale. C. 324 Stefani, C. 347 Brigandi, C. 5471 Albonetti, C. 4964 Pionati, C. 5105 d'iniziativa popolare, C. 5377 Sbrollini, C. 5433 Di Pietro, C. 5501 Vassallo e C. 5522 Cambursano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	29
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di testo base dei relatori</i>)	33
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5473 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	30
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>)	34
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale. Nuovo testo C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato e abb. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	31
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	35
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	31
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. Nuovo testo C. 5617 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	31
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	36
AVVERTENZA	32

SEDE REFERENTE

Giovedì 13 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Barbara POLLASTRINI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 13.30.

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.

Testo base C. 4534 Governo, approvato dal Senato, C. 1720 Giulietti e C. 1918 Maran.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 ottobre 2012.

Barbara POLLASTRINI, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere favorevole con condizioni della V Commissione, per garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Gianclaudio BRESSA (PD) intende evidenziare una questione di grande delicatezza, su cui richiama l'attenzione dei colleghi.

Da una parte, infatti, nel parere della Commissione Bilancio si evidenzia, in premessa, l'opportunità di ridurre ulteriormente il trattamento massimo spettante al Presidente della istituenda Commissione ed ai componenti in relazione alle funzioni attribuite alla Commissione medesima.

Dall'altra parte, si formula una condizione sul punto che appare alquanto singolare, in quanto si richiama il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, pur trattandosi di una tema che investe, con ogni evidenza, una questione di merito la cui valutazione rientra nelle prerogative della sola I Commissione.

Invita quindi a riflettere su tale aspetto, che potrebbe oltretutto rappresentare un precedente singolare.

Mario TASSONE (UdCpTP) concorda con questo testé evidenziato dal collega Bressa e ricorda il complesso *iter* parlamentare che ha caratterizzato il testo in esame. La Commissione Bilancio, infatti, già il 21 dicembre 2011, diede mandato al Presidente della medesima di rappresentare l'opportunità, per la I Commissione, di chiedere al Governo una relazione tecnica aggiornata e che modificasse il testo nell'ottica di un contenimento dei costi della istituenda struttura. Nella seduta del 28 marzo 2012 la Commissione ha pertanto modificato il testo in tal senso – d'intesa con il Sottosegretario agli affari esteri, Marta Dassù – riducendo significativamente gli oneri rispetto al testo approvato dal Senato ed ha acquisito, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la relazione tecnica favorevole, trasmessa dal Governo.

Il testo è stato quindi nuovamente inviato alle Commissioni competenti per l'espressione del parere e la Commissione bilancio, riunitasi nella seduta del 6 settembre scorso, ha dato mandato al Presidente di inviare una nuova lettera alla Commissione affari costituzionali al fine di segnalare l'opportunità di un'ulteriore riflessione in ordine all'istituzione della Commissione, anche in considerazione dell'attuale contesto economico e finanziario, nonché alla possibilità di procedere ad un'ulteriore riduzione degli oneri derivanti dal provvedimento.

Nella seduta del 19 settembre scorso la I Commissione ha ritenuto di non poter aderire all'invito rivolto dal Presidente della V Commissione, chiedendo che fosse espresso il prescritto parere sul testo elaborato nel corso dell'esame in sede referente.

Anche alla luce di quanto premesso, ritiene quindi inaccettabile – ed in contrasto anche con le previsioni del regolamento della Camera – il parere espresso nella seduta di ieri dalla V Commissione, con condizioni formulate per il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Ciò in contraddizione con quanto evidenziato nella premessa del parere, nella parte in cui si prende atto che

« la nuova relazione tecnica, presentata in data 13 luglio 2012, è stata verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato in seguito alle modifiche prospettate dalla stessa con riferimento agli articoli 2, comma 7, e 12 » e del fatto che « la Commissione di merito ha provveduto a modificare in maniera conforme a quanto indicato nella relazione tecnica le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 7, e 12, indicando esplicitamente il limite massimo dell'indennità del Presidente della Commissione, e allineando la quantificazione degli oneri e la loro decorrenza al nuovo testo del provvedimento ».

Ricorda poi come anche da parte della Commissione Affari esteri vi fossero stati numerosi rilievi, che non sono apparsi *in toto* condivisibili alla I Commissione.

Occorre tuttavia prendere atto, in questa fase, che il tempo a disposizione prima della conclusione della legislatura è ormai poco e che la proposta di legge in esame resterà una « grande incompiuta », non per responsabilità dei governi né del relatore, quanto a causa di alcune contraddizioni intervenute presso talune Commissioni parlamentari e all'interno di alcuni gruppi.

Giuseppe CALDERISI (Pdl) si associa alle considerazioni testé svolte dai colleghi Bressa e Tassone, evidenziando la singolarità del parere della V Commissione in cui si attesta, nella premessa, che la Commissione di merito ha provveduto a modificare in maniera conforme a quanto indicato nella relazione tecnica le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 7, e 12 e poi si prevede, non si comprende su quali basi, una condizione, per il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, per modificare tale disposizione.

Barbara POLLASTRINI, *presidente*, si associa al rammarico ed allo stupore espressi dai colleghi rispetto al parere della V Commissione, evidenziando come questo oltretutto potrebbe non consentire alla Commissione di procedere, in tempi brevi, all'approvazione del provvedimento, dovendo la Commissione valutare quale

atteggiamento assumere rispetto al suddetto parere. Preso quindi atto dell'assenza del relatore, impossibilitato ad essere presente alla seduta odierna, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbröllini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 dicembre 2012.

Sull'ordine dei lavori.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), prospetta l'opportunità di interrompere l'esame del provvedimento, per evitare di contribuire ad un'evidente messa in scena, considerata l'esiguità del tempo a disposizione prima della conclusione della legislatura.

Esprime quindi la grande delusione per la mancata approvazione dei provvedimenti in titolo, evidenziando come vi siano stati dei ritardi colpevoli. Resta quindi il fatto che ognuno si prenderà le responsabilità che ha e ricorda come il suo gruppo abbia da tempo evidenziato l'importanza di giungere quanto prima all'approvazione del testo, trattandosi di una riforma molto attesa soprattutto sotto il profilo dei principi di democrazia interna ed in aderenza con la rinnovata attenzione per l'etica in politica.

Ricorda inoltre come il suo gruppo abbia dato un incisivo contributo, nel corso dell'esame della legge n. 96 del 2012, affinché fosse inserita, nella disciplina sul rimborso delle spese elettorali, quanto meno una « mini-disciplina », ora contenuta nell'articolo 5. Questa prevede, com'è noto, che i partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano

diretta espressione degli stessi, qualora abbiano diritto ai rimborsi per le spese elettorali o ai contributi ivi previsti, sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, redatti nella forma dell'atto pubblico, con la condizione che lo statuto sia conformato a principi democratici nella vita interna, con particolare riguardo alla scelta dei candidati, al rispetto delle minoranze e ai diritti degli iscritti.

L'auspicio è quindi che nel corso della prossima legislatura, definita da molti come « costituente », possa essere ripreso il lavoro da dove si è oggi interrotto.

Pierguido VANALLI (LNP) rileva come il suo gruppo avesse più volte ribadito come le proposte di legge in titolo costituissero il « mezzo » più idoneo per raggiungere il « fine », che era quello di ridurre i costi della politica. Ricorda invece come nel corso dell'*iter* parlamentare dei provvedimenti in titolo sia stato all'improvviso presentato il progetto di legge dai deputati Angelino Alfano, Bersani e Casini, che ha fatto sì che la Commissione abbandonasse, di fatto, l'esame dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, per dedicarsi al tema del finanziamento. Ciò ha impedito di dare attuazione, con coerenza, al dettato costituzionale ed alle esigenze manifestate dai cittadini.

Ritiene, a questo punto, fondata la proposta del collega Mantini, visti gli esigui tempi a disposizione.

Gianclaudio BRESSA (PD) osserva che, anche se si è giunti al termine della legislatura, sarebbe necessario mantenere un atteggiamento di compostezza. Pur comprendendo, infatti, i ragionamenti di carattere elettorale del collega Vanalli, ritiene che non bisogna perdere il senso della realtà dei fatti.

Ricorda che l'avvio del provvedimento in esame è stato chiesto e fortemente voluto dal gruppo del Partito democratico. L'*iter* poi non ha subito accelerazioni perché non si è realizzata una posizione condivisa; desidera, anzi, ricordare al collega Vanalli che il dibattito è stato rallen-

tato da alcune forze politiche. Da qui è sorta la necessità – lo sottolinea – e non la semplice opportunità di affrontare la questione dei controlli e del finanziamento dei partiti, sulla quale si è trovata una larga convergenza che ha portato alla conclusione positiva dell'esame e all'approvazione definitiva del provvedimento in materia.

Concorda, infine, con le considerazioni del collega Mantini e dichiara che il suo gruppo ripresenterà, nella prossima legislatura, il testo esaminato dalla Commissione comprendente gli emendamenti sinora approvati, perché il tema dell'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione non può più a lungo essere eluso e subire rinvii.

Giuseppe CALDERISI (PdL), concorda sul fatto che non esistano più le condizioni per proseguire nell'esame del provvedimento. Esprime per questo un forte rammarico, dato che si era sviluppato un forte e positivo dibattito sul tema e che, anche all'interno del suo gruppo, era emerso un orientamento favorevole.

Ringrazia, quindi, il collega Orsini che in qualità di relatore ha svolto un proficuo lavoro per giungere a questo risultato.

Sottolinea che il sentimento di rammarico va esteso anche agli altri provvedimenti il cui esame non potrà essere concluso dalla Commissione in questa legislatura. Primo fra tutti, il progetto di riforma costituzionale del Titolo V della parte seconda della Costituzione, tema a lui molto caro.

Esprime a questo proposito l'auspicio che i relatori possano rispettare l'impegno di presentare un testo base che potrà rappresentare un lascito per la prossima legislatura.

Giorgio CONTE (FLpTP), si associa sia al comune sentimento di rammarico per la mancata conclusione dell'esame del provvedimento che ai ringraziamenti al relatore, il collega Orsini.

Ritiene inutile entrare nel merito della questione di chi siano le responsabilità per questa mancata conclusione dell'esame.

Desidera solo osservare che sarebbe stata necessaria maggiore oculatezza al fine di non dare fiato alle trombe dell'antipolitica e per fare in modo che si potesse così parlare di rinnovamento della classe politica.

Andrea ORSINI (PT), *relatore*, concorda sul fatto che non ha più senso, a questo punto, insistere nell'esame del provvedimento. Ricorda quindi che è la prima volta che in Parlamento si discute di una proposta di legge di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, sottolineando l'importanza del lavoro svolto, che, anche se non ha condotto alla approvazione di un testo compiuto, resterà agli atti parlamentari e potrà costituire la base per la riflessione delle Camere della prossima legislatura, le quali — è questo il suo auspicio — riusciranno a definire una disciplina per la regolazione della vita interna dei partiti che, salvaguardando il più possibile la libertà associativa e organizzativa dei partiti, assicuri la loro trasparenza e rispondenza al dettato costituzionale.

Barbara POLLASTRINI, *presidente*, prende atto che, ad avviso della maggioranza dei gruppi in Commissione, non vi sono le condizioni per proseguire nell'esame del provvedimento in titolo.

Modalità di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

C. 5210 Governo e C. 5531 Vassallo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 dicembre 2012.

Il sottosegretario Saverio RUPERTO comunica che gli uffici del Ministero dell'interno stanno curando l'approfondimento richiesto al Governo nella prece-

dente seduta, rispetto al quale è già nelle condizioni di fornire, se richiesto, i primi risultati. Quanto alla questione relativa alla posizione del Governo rispetto alla scelta tra consigli provinciali eletti in primo grado e consigli provinciali eletti in secondo grado, conferma che l'Esecutivo mantiene ferma la propria preferenza per l'elezione in secondo grado, come la maggioranza della Commissione. Quanto al problema dell'interferenza tra il provvedimento in esame e il decreto-legge in materia di riordino delle province, rileva che — come noto — tale problema non esiste più dal momento che il decreto in questione non sarà convertito. Si pone a questo punto il problema delle conseguenze della mancata conversione del decreto stesso, che il Governo sta valutando ai fini di un eventuale intervento normativo. Parlando a titolo personale, con riserva di verificare la volontà del Governo nella sua collegialità, osserva che una soluzione potrebbe essere quella di prorogare il termine del 31 dicembre 2012 attualmente previsto per l'adozione della disciplina per l'elezione dei consigli provinciali in secondo grado.

Mario TASSONE (UdCpTP) ricorda di aver manifestato fin dall'inizio forti riserve, anche dal punto di vista della costituzionalità, sulla elezione dei consigli provinciali in secondo grado. A suo avviso, la scelta di trasformare le province in enti elettivi di secondo grado è stato un vero e proprio errore del Governo, che è suo dovere denunciare anche se il suo gruppo lo sostiene. A suo avviso, la legislatura che si conclude ha mancato l'occasione per una riforma dell'istituto delle province e lascia alla prossima legislatura un quadro normativo estremamente confuso, che determina una forte incertezza sul futuro delle province stesse. Rileva che un modo per uscire dall'attuale *impasse* potrebbe essere quello di adottare la soluzione proposta dall'UPI, inserendo una apposita disposizione nel disegno di legge di stabilità.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, ritiene indispensabile utilizzare il disegno di

legge di stabilità per risolvere i problemi determinatisi a seguito del mancato completamento del percorso di riforma delineato dal Governo in materia di province. Ricorda infatti che, nel momento in cui si torna al quadro normativo definito dal decreto-legge «salva Italia», nel quale le province hanno soltanto funzioni di indirizzo e coordinamento e non anche funzioni amministrative proprie, le province non potranno più rispondere dei mutui contratti, il cui onere dovrà quindi essere accollato ad altri. Ritiene inoltre necessario intervenire per prorogare il termine del 31 dicembre 2012 per l'adozione della nuova disciplina per l'elezione dei consigli provinciali, in attesa che le nuove Camere decidano il da farsi. Propone quindi che il provvedimento in titolo non sia più iscritto all'ordine del giorno della Commissione, la quale, a suo giudizio, dovrebbe occuparsi nei pochi giorni che mancano allo scioglimento delle Camere unicamente dei provvedimenti che hanno qualche possibilità di giungere alla conclusione dell'*iter*, e soprattutto dell'esame dello schema del decreto legislativo in materia di incandidabilità.

Mario TASSONE (UdCpTP) sottolinea l'importanza dello schema di decreto legislativo in materia di incandidabilità, al quale il suo gruppo annette grande importanza e che è fortemente atteso dal corpo elettorale.

Piergusido VANALLI (LNP), nel dichiarare di condividere l'intervento del relatore Bressa, ricorda che il suo gruppo è contrario tanto alla trasformazione delle province in enti elettivi di secondo grado quanto alla loro soppressione, anche perché questa non determinerebbe un risparmio di spesa, ma addirittura, come denunciato dal relatore Bressa, un costo. Quanto al termine del 31 dicembre 2012 per l'adozione della legge elettorale, fa presente che sono già otto le province in regime di commissariamento *sine die*, in base al decreto-legge «salva Italia», e che una proroga del termine in questione porterebbe nella stessa situazione un nu-

mero imprecisato di altre province, determinando una situazione di assai dubbia conformità alla Costituzione.

Andrea ORSINI (PT), premesso di parlare a titolo personale, dichiara il proprio assoluto dissenso rispetto alla posizione di chi, come il sottosegretario Ruperto, ritiene che le province dovrebbero essere enti di secondo grado: una tesi che solleva, a suo giudizio, non solo problemi di costituzionalità, ma anche di opportunità, atteso che non è di una riduzione dei momenti di democrazia che ha bisogno il Paese. Ritiene, in definitiva, che quanto più si lascia immutato il quadro normativo sulle province tanto meglio è.

Matteo BRAGANTINI (LNP), nel ricordare che la Lega Nord Padania è contro la soppressione delle province e per l'elezione diretta dei consigli provinciali, raccomanda al Governo, in caso di intervento normativo, di limitarsi allo stretto indispensabile e a non pregiudicare ulteriormente la situazione, lasciando alle Camere della prossima legislatura il compito di decidere quale debba essere il ruolo delle province e quali funzioni debbano spettare loro.

Barbara POLLASTRINI, *presidente*, prende atto che, ad avviso della maggioranza dei gruppi in Commissione, non vi sono le condizioni per proseguire nell'esame del provvedimento in titolo.

Adeguamento alla media europea degli stipendi, emolumenti, indennità degli eletti negli organi di rappresentanza nazionale e locale.

C. 324 Stefani, C. 347 Brigandì, C. 5471 Albonetti, C. 4964 Pionati, C. 5105 d'iniziativa popolare, C. 5377 Sbrollini, C. 5433 Di Pietro, C. 5501 Vassallo e C. 5522 Cambursano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 dicembre 2012.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), *relatore*, anche a nome della relatrice Bertolini, presenta una proposta di testo base (*vedi allegato 1*), che in sostanza riproduce il comma 1 dell'articolo 1 della proposta di legge Vassallo in titolo. Si riserva peraltro di avanzare a titolo personale, qualora l'iter dei lavori lo consenta, una proposta di riduzione del 10 per cento dell'importo definito nel testo base che si sottopone alla Commissione.

Auspica che la Commissione possa tornare a riunirsi almeno per adottare il testo proposto come testo base in modo da lasciare alla prossima legislatura un segno della necessità di dettare una disciplina in materia di ammontare e trasparenza delle indennità parlamentari.

Gianclaudio BRESSA (PD) concorda sull'importanza di proseguire l'iter del provvedimento nel senso indicato dal relatore Mantini.

Barbara POLLASTRINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 5473 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 ottobre 2012.

Barbara POLLASTRINI, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative è scaduto alle ore 10 di mercoledì 12 dicembre. Comunica che sono stati presentati emendamenti (*vedi allegato 2*). Ricorda che nella prassi parlamentare, ferma restando l'autonomia del Parlamento nell'approvare o respingere nel suo complesso il contenuto di una intesa con confessioni religiose diverse

dalla cattolica, l'emendabilità dei disegni di legge di approvazione delle intese è limitata alle sole parti che non incidono sui contenuti dell'intesa stessa. Sulla base di tale criterio, sono da considerare inammissibili le seguenti proposte emendative: Pastore 6.1, che sopprime i commi 4 e 5 in materia di insegnamento religioso nelle scuole; Volpi 10.1, volto a sopprimere l'articolo 10 in materia di emittenti radio-televisive; Bragantini 17.1, che sopprime i commi 2 e 3 dell'articolo 17 in materia di deduzione agli effetti IRPEF delle erogazioni liberali in favore della Congregazione cristiana dei testimoni di Geova; Vanalli 18.1, che condiziona all'autorizzazione da parte degli enti territoriali competenti la facoltà per la congregazione religiosa di devolvere la quota dell'otto per mille del gettito IRPEF ai fini della realizzazione e manutenzione degli edifici di culto; Meroni 19.1, che sopprime la previsione della possibilità di revisione dell'importo deducibile agli effetti IRPEF; Pastore 20.1, che incide sulle norme di attuazione delle intese. L'emendamento Favia 1.1, in quanto volto a sopprimere l'articolo 1 del disegno di legge, che dà esecuzione all'intesa tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, non sarà posto in votazione, in quanto gli effetti di tale votazione sarebbero equivalenti al voto sul conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea.

Considerato, quindi, che non vi sono emendamenti da porre in votazione, avverte che il testo della proposta di legge sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 13 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale.

Nuovo testo C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato e abb.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), *relatore*, dopo aver brevemente illustrato la proposta di legge in esame, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 13 dicembre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 13 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 16.50

Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

Nuovo testo C. 5617 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 dicembre 2012.

Isabella BERTOLINI, *presidente e relatore*, nel richiamare la relazione svolta nella seduta di ieri, illustra gli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite VIII e X in sede referente e formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 4*).

Mario TASSONE (UdCpTP) si sofferma sull'ultimo periodo della premessa della proposta di parere testé presentata dalla relatrice, in cui si richiama quanto contenuto nel preambolo del provvedimento riguardo al fatto che « la continuità del funzionamento produttivo dello stabilimento siderurgico Ilva S.p.A. costituisce una priorità strategica di interesse nazionale, in considerazione dei prevalenti profili di protezione dell'ambiente e della salute, di ordine pubblico, di salvaguardia dei livelli occupazionali »,.

In proposito, avrebbe ritenuto opportuno forse rafforzare tale considerazione, dicendo qualcosa di più riguardo alla tutela della salute, ed eventualmente formulandolo come considerazione della Commissione anziché come richiamo al testo del decreto-legge. Fa infatti presente che ci si trova di fronte a due diritti tutelati dalla Costituzione: quello alla salute e quello al lavoro. Va inoltre evidenziato, a suo avviso, come non sia solo la produzione a creare effetti negativi per la salute ma ci sono anche accumuli di scorie che possono dare luogo a conseguenze negative.

Giuseppe CALDERISI (PdL) avrebbe auspicato una formulazione delle premesse più marcata, fermo restando che la proposta di parere presentata dalla relatrice affronta le questioni in maniera congrua.

Doris LO MORO (PD) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere della relatrice.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, ritiene che la formulazione della premessa del parere, richiamata dai colleghi, consenta di evidenziare in maniera adeguata le diverse esigenze sottese al provvedimento in esame. Mantiene quindi la propria proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 17.05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifiche al Titolo V della parte II della Costituzione.

C. 445 cost. Zaccaria, C. 763 cost. Carlucci, C. 1372 cost. Volontè, C. 1709 cost. Mantini, C. 2801 cost. Borghesi, C. 4423 cost. Laffranco, C. 4806 cost. Libè e C. 5432 cost. Palombo.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali. C. 5613 approvata, in un testo unificato, dalla 7^a Commissione permanente del Senato.

ALLEGATO 1

Adeguamento alla media europea degli stipendi, emolumenti, indennità degli eletti negli organi di rappresentanza nazionale e locale (C. 324 Stefani, C. 347 Brigandi, C. 5471 Albonetti, C. 4964 Pionati, C. 5105 d'iniziativa popolare, C. 5377 Sbrollini, C. 5433 Di Pietro, C. 5501 Vassallo e C. 5522 Cambursano).

PROPOSTA DI TESTO BASE DEI RELATORI**ADEGUAMENTO ALLA MEDIA EUROPEA
DEGLI STIPENDI, EMOLUMENTI, IN-
DENNITÀ DEGLI ELETTI NEGLI ORGANI
DI RAPPRESENTANZA NAZIONALE****ART. 1.**

1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. L'indennità spettante, a norma dell'articolo 69 della Costituzione, ai membri del Parlamento per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge. Essa, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, è determinata in misura pari all'indennità

spettante ai membri del Parlamento europeo, ai sensi dello Statuto dei deputati del Parlamento europeo adottato con la decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, e delle misure di attuazione del medesimo, adottate con la decisione 2009/C159/01 dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 19 maggio e 9 luglio 2008, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Incrementi triennali successivi sono disposti dagli Uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati in misura pari all'indice generale di adeguamento delle retribuzioni contrattuali rilevato dall'Istituto nazionale di statistica con riferimento al triennio precedente.

ALLEGATO 2

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (C. 5473 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato).

EMENDAMENTI

<p>ART. 1.</p> <p><i>Sopprimerlo.</i></p> <p>1. 1. Favia.</p>	<p>ART. 18.</p> <p><i>Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , previa autorizzazione da parte degli enti territoriali competenti, limitatamente alle opere di nuova edificazione.</i></p> <p>18. 1. Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini.</p> <p style="text-align: right;">(Inammissibile)</p>
<p>ART. 6.</p> <p><i>Sopprimere i commi 4 e 5.</i></p> <p>6. 1. Pastore, Volpi, Bragantini, Vanalli, Meroni.</p> <p style="text-align: right;">(Inammissibile)</p>	<p>ART. 19.</p> <p><i>Al comma 1, sopprimere le parole: dell'importo deducibile di cui all'articolo 17 e.</i></p> <p>19. 1. Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini, Vanalli.</p> <p style="text-align: right;">(Inammissibile)</p>
<p>ART. 10.</p> <p><i>Sopprimerlo.</i></p> <p>10. 1. Volpi, Bragantini, Vanalli, Meroni, Pastore.</p> <p style="text-align: right;">(Inammissibile)</p>	<p>ART. 20.</p> <p><i>Sostituire il comma 1 con il seguente:</i></p> <p>1. In sede di attuazione della presente legge, le autorità competenti, se richieste, possono avviare opportune consultazioni con la Congregazione centrale.</p> <p>20. 1. Pastore, Volpi, Bragantini, Vanalli, Meroni.</p> <p style="text-align: right;">(Inammissibile)</p>
<p>ART. 17.</p> <p><i>Sopprimere i commi 2 e 3.</i></p> <p>17. 1. Bragantini, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi.</p> <p style="text-align: right;">(Inammissibile)</p>	

ALLEGATO 3

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale (Nuovo testo C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato e abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante « Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale »;

le disposizioni recate dalla proposta di legge sono nel complesso riconducibili

alla materia « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali », che la lettera *s*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (Nuovo testo C. 5617 Governo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 5617 Governo recante « Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale », come modificato dalle Commissioni di merito nel corso dell'esame in sede referente;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili prevalentemente alla materia « tutela dell'ambiente », che la lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

evidenziato altresì come vengono, in particolare, in rilievo gli articoli 32, 41 e 43 della Costituzione;

rilevato come il testo pone delicate questioni sotto il profilo dell'interferenza tra norme di legge e provvedimenti giurisdizionali e ricordato come la Corte costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi, in particolare, con riferimento alle due diverse fattispecie delle cosiddette leggi-provvedimento e delle norme retroattive;

evidenziato infatti che l'articolo 1, comma 4, prevede che le disposizioni del comma 1 – che consentono al Ministro dell'ambiente, in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), di

autorizzare la prosecuzione dell'attività produttiva di stabilimenti di interesse strategico nazionale qualora vi sia una assoluta necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione – trovano applicazione anche quando l'autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa; in tale caso i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività d'impresa;

evidenziato altresì che l'articolo 3 reca disposizioni specificamente riferite all'impianto siderurgico della società ILVA S.p.A. di Taranto, richiamando – ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva – l'AIA rilasciata in data 26 ottobre 2012 e reimmettendo l'ILVA nel possesso dei beni dell'impresa per un periodo di trentasei mesi;

richiamate, in particolare, le previsioni del comma 3 dell'articolo 3, come modificate dalle Commissioni di merito, nella parte in cui si stabilisce che la società ILVA spa di Taranto è in « ogni caso autorizzata », nei limiti consentiti dal provvedimento di cui al comma 2, alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento ed alla commercializzazione dei prodotti, ivi compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ferma restando l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel presente decreto;

ricordato, in proposito, che il 25 luglio 2012, con ordinanza del GIP di Taranto, è stato disposto il sequestro degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento e che il 26 novembre è stato altresì emanato dal GIP di Taranto un provvedimento di sequestro dell'area a freddo dello stabilimento;

ricordato che la Corte Costituzionale individua come leggi-provvedimento le norme che incidono su un numero determinato e limitato di destinatari, presentando un contenuto particolare e concreto, evidenziando come le leggi-provvedimento sono considerate di per sé ammissibili, poiché non è vietata l'attrazione alla legge della disciplina di oggetti o materie normalmente affidati all'autorità amministrativa (sentenza 270/2010, sentenza n. 137 del 2009, e n. 267 del 2007), purché siano osservati i principi di ragionevolezza e non arbitrarietà e dell'intangibilità del giudicato e non sia vulnerata la funzione giurisdizionale in ordine alla decisione delle cause in corso (sentenza n. 94/2009; nello stesso senso, *ex multis*, sentenze n. 288 e n. 241 del 2008, n. 267 e n. 11 del 2007, n. 282 del 2005);

sottolineato altresì che, quanto al rapporto tra leggi-provvedimento e principio di uguaglianza, la Corte costituzionale ha rilevato che la legittimità delle leggi-provvedimento deve essere valutata in relazione al loro specifico contenuto; in particolare, secondo la sentenza n. 270/2010, che ripercorre la precedente giurisprudenza, la legittimità di questo tipo di leggi va, in particolare, « valutata in relazione al loro specifico contenuto » (sentenze n. 137 del 2009, n. 267 del 2007 e n. 492 del 1995) e devono risultare i criteri che ispirano le scelte con esse realizzate, nonché le relative modalità di attuazione (sentenza n. 137 del 2009);

ricordato altresì che la Corte Costituzionale ha evidenziato che, poiché la motivazione non inerisce agli atti legislativi (sentenza n. 12 del 2006), è sufficiente che detti criteri, gli interessi oggetto di tutela e la *ratio* della norma siano desu-

mibili dalla norma stessa, anche in via interpretativa, in base agli ordinari strumenti ermeneutici, fermo restando che il sindacato della Corte Costituzionale sulla eventuale irragionevolezza della scelta compiuta dal legislatore « non può spingersi fino a considerare la consistenza degli elementi di fatto posti a base della scelta medesima » (sentenze n. 347 del 1995 e n. 66 del 1992) »;

richiamato, con riferimento all'emanazione di leggi con efficacia retroattiva, quanto evidenziato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, nella parte in cui si evidenzia che il legislatore incontra una serie di limiti che attengono alla salvaguardia di fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza e di eguaglianza, la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto e il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (sentenza n. 282 del 2005; nello stesso senso, sentenze n. 376 del 2004, n. 291 del 2003 e n. 446 del 2002); in particolare, al legislatore è precluso intervenire, con norme aventi portata retroattiva, per annullare gli effetti del giudicato: se vi fosse un'incidenza sul giudicato, la legge non si limiterebbe a muovere, come ad essa è consentito, sul piano delle fonti normative, attraverso la precisazione della regola e del modello di decisione cui l'esercizio della potestà di giudicare deve attenersi, ma lederebbe i principi relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale e le disposizioni relative alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi (sentenza n. 282 del 2005, nello stesso senso sentenze sentenza n. 525 del 2000, n. 374 del 2000 e n. 15 del 1995) »;

rilevato infine che l'articolo 1, comma 1, prevede che, alle condizioni ivi indicate, nel caso di stabilimenti di interesse strategico nazionale individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare possa autorizzare la prosecuzione dell'attività produttiva, mentre all'articolo 3, commi 1 e 3, si provvede direttamente all'individuazione dell'impianto siderurgico della società ILVA S.p.A. di Taranto quale stabilimento di interesse strategico nazionale e si autorizza l'ILVA a proseguire l'attività produttiva;

evidenziato, sotto altro profilo, che al comma 3 dell'articolo 1 si prevede che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 29-*decies* e 29-*quater-decies* del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalle altre disposizioni di carattere sanzionatorio penali e amministrative contenute nelle normative di settore, la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 1 è punita con sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato della società risultante dall'ultimo bilancio approvato;

segnalata, in proposito, l'esigenza di chiarire – nel rispetto del principio di legalità – se la suddetta sanzione debba intendersi come sanzione massima applicabile ovvero come sanzione che può essere erogata, nel limite indicato, per ciascuna violazione che dovesse essere accer-

tata riguardo alle prescrizioni del provvedimento ivi previste;

rilevato che, come evidenziato nel preambolo del provvedimento, « la continuità del funzionamento produttivo dello stabilimento siderurgico Ilva S.p.A. costituisce una priorità strategica di interesse nazionale, in considerazione dei prevalenti profili di protezione dell'ambiente e della salute, di ordine pubblico, di salvaguardia dei livelli occupazionali »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito la possibilità di riformulare le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, e 3, comma 3, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa;

b) all'articolo 1, comma 3, è opportuno chiarire – nel rispetto del principio di legalità – se la sanzione ivi prevista debba intendersi come sanzione massima applicabile ovvero come sanzione che può essere erogata, nel limite indicato, per ciascuna violazione che dovesse essere accertata riguardo alle prescrizioni del provvedimento ivi previste.